



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] del [REDACTED], integrato da motivi aggiunti, proposto da:

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso lo stesso avvocato in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

contro

Ministero della Difesa, Marina Militare, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del decreto [REDACTED] del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, notificato in data [REDACTED] con il quale è stato comunicato al ricorrente il proscioglimento dalla ferma prefissata di un anno ed il collocamento in congedo illimitato a

decorrenza dal [REDACTED], per perdita permanente dell'idoneità psico - fisica richiesta per il reclutamento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 956, comma 1, lettera b), e 957, comma 1, lettera f), del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66;

- della determinazione datata [REDACTED] del Direttore dell'Ospedale Militare con la quale il ricorrente è stato giudicato "NON idoneo" al servizio quale Volontario in ferma per perdita permanente dei requisiti psico - fisici richiesti per il reclutamento per attribuzione del coefficiente nella caratteristica AV - EM 4 del profilo sanitario del Cod. 18 della DSGM DEL 5.12.2005 E SUCC. MOD - Art. 959 d. Lg.vo 66/10 in quanto affetto da "Esiti di pregressa tiroidectomia totale per adenoma follicolare";

- del giudizio di 2A istanza espresso in data [REDACTED] dall'Ispettorato di Sanità Militare Marittimo con cui il ricorrente è stato giudicato Permanentemente "NON idoneo" al proseguimento del servizio quale VFP1, proposto per il proscioglimento della Ferma a mente del codice 33 (AV - EM4) del D.M. 4 giugno 2014 e proposto per il proscioglimento della ferma a mente dell'art. 957 para f) del D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 in quanto affetto da "Esiti di pregressa tiroidectomia totale per adenoma follicolare in terapia ormonale sostitutiva";

- dell'atto con cui Marispesan Roma ha comunicato a Dimelegamiles Roma quanto segue: "Seguito non accettazione foglio di proposta a rassegna redatto dal Dimelegamiles di Roma in data [REDACTED] comunicasi che questo Ispettorato ha giudicato il nominato in argomento permanentemente non idoneo al proseguimento del servizio quale VFPI, proposto per il proscioglimento della ferma a

mente del codice 33 (coefficiente quattro) del D.M. 4 giugno 2014 e proposto per il proscioglimento della ferma a mente dell'art. 957 Para F) del D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66. Seguirà foglio di proposta a rassegna";

- dell'atto datato [REDACTED] avente ad oggetto "Provvedimento di collocamento in congedo illimitato proscioglimento dalla ferma" con cui il Raggruppamento Unità Difesa - Distaccamento di Ladispoli ha comunicato al ricorrente che a partire dalla data del [REDACTED] primo giorno successivo al proscioglimento dalla ferma contratta (ultimo giorno di servizio [REDACTED]) sarebbe stato prosciolto dalla ferma e posto in congedo assoluto;

- dell'atto inviato dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - H Reparto al Raggruppamento Unità Difesa - Distaccamento di Ladispoli l'ammissione con riserva del ricorrente all'ammissione alla rafferma annuale in ragione del provvedimento medico - legale di declassamento del profilo sanitario del [REDACTED] non accettato dal ricorrente;

- dell'atto emanato dal Raggruppamento Unità Difesa - Distaccamento di Ladispoli recante prot. n. [REDACTED], datato [REDACTED], avente ad oggetto "Richiesta di accertamenti medico legali alla competente C.M.O." con il quale è stata richiesta la visita medica collegiale del ricorrente al fine dell'accertamento delle condizioni di idoneità al servizio;

- dell'atto datato [REDACTED] con cui il Ministero della Difesa - Raggruppamento Unità Difesa - Distaccamento di Ladispoli ha comunicato al ricorrente l'avvio del procedimento volto al proscioglimento dalla ferma contratta ai sensi dell'art. 959 del D. L.vo n. 66/2010;

- di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente e per l'immediata e conseguente riammissione in servizio del ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e della Marina Militare;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nella camera di consiglio del giorno [REDACTED] il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Dato avviso orale nella stessa camera di consiglio della possibile decisione immediata de ricorso nel merito, con rito abbreviato ai sensi dell'art. 60 c.p.a., e sentite le parti;

Rilevato che il ricorrente ha perso l'idoneità al servizio in sede di riafferma quale volontario in ferma breve annuale a causa di una riscontrata tiroidectomia totale conseguente ad un adenoma follicolare;

Rilevato, in particolare, che l'intimata Amministrazione ha proceduto a collocarlo in congedo illimitato e a proscioglierlo dalla ferma ritenendo che la suddetta circostanza integrasse quanto previsto dal codice 18 della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle cause di imperfezione e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare del 5 dicembre 2005 e dal codice 33 del DM 4 giugno 2014 (in sostanza, l'intervento subito, pur non avendo

causato significative limitazioni funzionali, ha determinato l'Amministrazione a declassare il ricorrente, attribuendo allo stesso un coefficiente di inidoneità pari a 3 o 4 nella caratteristica somato - funzionale riferita all'apparato endocrino metabolico);

Vista la relazione depositata dall'intimata Amministrazione il [REDACTED] in esito all'ordinanza collegiale istruttoria di questo Tribunale n. [REDACTED];

Ritenuto, anche alla luce delle argomentazioni contenute nella suddetta relazione, che il riferimento al codice 33 del DM 4 giugno 2014 (alterazioni tumorali benigne che non producono importanti limitazioni funzionali ma che possono comportare un declassamento dell'idoneità) assume rilievo in relazione ai vari apparati anatomici (4 AVEM), mentre le patologie che interessano la tiroide sono specificamente riportate al codice 18 della direttiva tecnica del 5 dicembre 2005, codice che dovrebbe essere posto, nel caso di un tumore a quel plesso anatomico, in correlazione con il codice 30 della stessa direttiva (tumori che costituiscono causa di inidoneità solo se implicano significative alterazioni funzionali);

Considerato, quindi, che in ragione delle diverse norme richiamabili e della non contestata assenza di rilevanti alterazioni funzionali l'Amministrazione intimata avrebbe dovuto quantomeno adeguatamente motivare sulle ragioni della scelta operata, non potendosi considerare la dichiarata inidoneità, contrariamente a quanto affermato dalla stessa parte resistente, un atto dovuto;

Ritenuto pertanto il ricorso fondato, con riferimento al dedotto difetto di motivazione e di istruttoria;

Ritenuto, infine, che le spese di giudizio debbano seguire la soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Condanna l'intimata Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre al rimborso del contributo unificato, se corrisposto, e degli altri oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno [REDACTED]

[REDACTED] con l'intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Salvatore Mezzacapo, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA